

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **PINTO Damiana Maria Rita** (C.F.: PNTDNM65T41E469N) e la Sig.ra **PINTO Nicoletta** (C.F.: PNTNLT68C56E469Y), rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –
UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI TARANTO** - In persona del Dirigente pro
tempore con sede in Taranto, Via Lago di Como n. 9,
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

- **DE BARTOLO Gianfranco** domiciliato all'indirizzo digitale
gianfranco.debartolo@pec.it;

**Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea
misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex
art. 56 c.p.a.**

- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio
2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1)
non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.,
anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di
Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di
riconoscimento;
- **Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto
2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non
precisa che possono presentare domanda di inserimento con
riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS
anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto;

Per l'annullamento previa sospensione e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

art. 56 c.p.a.

- **della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057;
- **dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA

La ricorrente, come meglio indicata in epigrafe, hanno conseguito i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l'Universidad Nebrija, Madrid, Spagna.**

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, le odierne ricorrenti hanno presentato apposita domanda, al M.U.R. e alla

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, le odierne ricorrenti proponevano domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

A seguito della presentazione delle relative domande, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021 le docenti Pinto Damiana Maria Rita e Pinto Nicoletta venivano inserite negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Successivamente il M.U.R., a ridosso della chiusura della finestra in cui era possibile presentare la domanda per inserimento negli elenchi aggiuntivi, ha emesso la nota n. 20446 del 14.07.2021 con il quale ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

Successivamente, per mezzo del decreto n. 10057 del 10/8/2021, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto ha provveduto in autotutela, **ACCERTATO** che negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Taranto – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

pubblicate con decreto dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9720 del 05.08.2021, risultavano inseriti candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione presso l'ente "*Evergood Advisors Campus University* e **candidati in possesso di titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e pertanto non spendibile, ha decretato l'elenco dei candidati esclusi dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente della Provincia di Taranto valevoli per l'a.s. 2021/2022, di cui all'O.M. citata in premessa, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto annoverando tra questi le Sigg.re Pinto Damiana Maria Rita e Pinto Nicoletta.**

Dunque alla data di avvio delle operazioni finalizzate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS in parola disciplinate dalla Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, le odierne ricorrenti erano in possesso dei titoli conseguiti all'estero finalizzati a consentire l'inserimento nelle corrispondenti classi di concorso di afferenza ed aveva opportunamente e correttamente inviato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero al competente organo così come già chiarito anche dalla Giurisprudenza di Codesto Onorevole Collegio (CFR. Ordinanza **Tar Lazio-Roma sezione III bis n. 4024/2021 del 6/4/2021**).

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

In data 17.08.2021 il M.U.R. emetteva, inoltre, la nota Prot. n. 25348 con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati. A seguito di tale nota, pertanto, le domande di riconoscimento presentate dalle odierne ricorrenti sono dichiarate improcedibili, **pregiudicandone l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., in palese violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e) O.M. 60/2020 (Lex Specialis).**

Alla luce di quanto fin qui affermato, **la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021,** con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati, **la Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*, **la Comunicazione di Esclusione emesse dall’A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057, il **Decreto Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all’estero, attualmente in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO..

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148, e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.**

La Convenzione di Lisbona, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione.**

Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti presso l'Università Nebrija di Madrid, non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Nella decisione, infatti, il Collegio ha precisato che *"la fattispecie non risulterebbe essere sussumibile nell'ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paesi membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di "equipollenza", inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all'estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, **tuttavia, al Collegio***

preme precisare come l'art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell'elemento teleologico.

In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento "finalizzato" recepito nel nostro ordinamento postula che sia l'Autorità competente che l'iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all'estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l'art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all'accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quest'ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest'ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca."

Orbene, i ricorrenti che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite **I' Università Nebrija di Madrid**, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

finalizzato del titolo accademico non abilitante, fino alla data del 14.07.2021 **si vedranno non accolta e dichiarata improcedibile l'istanza di riconoscimento presentata secondo quanto disposto dal M.U.R. con la nota 25348 del 17.08.2021.**

La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'articolo 2, attribuisce alle Università il riconoscimento delle specializzazioni universitarie estere, e all'art. 5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere la nota n. 20446 e successivamente la nota n. 25348 del 17.08.2021 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Convenzione di Lisbona.

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone, infatti, che "qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo". E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

conferimento di incarichi di supplenza.

Alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi, pertanto, possono partecipare coloro che sostanzialmente dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle Gps) ed il 20 luglio 2021 abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS agli elenchi aggiuntivi, ovvero un titolo utile all'inserimento nella prima fascia delle GPS sia su posto comune sia su sostegno al fine di favorire l'attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale in possesso della più adeguata competenza (abilitazione e/o specializzazione all'insegnamento).

Resta, dunque, ferma la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all'O.M. 60/2020.

Evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che **ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

NORMATIVA VIGENTE dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 nonché espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS – ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS:

diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dall'Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS, non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia.

Del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'etsro nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020.

Di conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione *"la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020.

Non sono state, infatti, espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di riconoscimento, anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.

Successivamente l'ambito territoriale di Taranto, procedeva a pubblicare la nota oggi impugnata con la quale, nel richiamare la nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R., procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendole la possibilità di concorrere alle convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza a tempo determinato.

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Taranto, nell'emettere la comunicazione con la quale viene "*disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale*", **ha**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.

I presupposti da cui parte l'ambito territoriale sono il D.M. 51/2021, artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, e la nota del MUR del 14.07.2021 con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

Peccato però che per l'odierna ricorrente **sussiste, dunque, la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia sia per i posti di insegnamento comune su classe di concorso che per i posti di sostegno di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60\2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero.

L'aver presentato domanda di riconoscimento, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020**, e anche il Ministero stesso, **pubblicando la nota m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0026309.29.09.2020**, nel fornire agli Uffici Scolastici Regionali le precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzioni docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, ha statuito che se ***"il titolo estero sia requisito d'ingresso per l'inserimento in GPS, sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente, e i possessori di tali titoli sono immessi con riserva in graduatoria in attesa dell'emissione del decreto di riconoscimento"***.

Nel decreto prot. 10057 del 10.08.2021, oggetto di odierna impugnazione, il Dirigente dell'USP di Taranto ha ritenuto di richiamare la nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021 relativa ai titoli conseguiti all'estero per il tramite di *"Evergood Advisors Campus University"*. **Ma tale nota non è riferibile né applicabile alle odierne ricorrenti in quanto le stesse hanno conseguito il**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titolo di Specializzazione sul Sostegno in Spagna presso l'Università Nebrija di Madrid e non per il tramite di "Evergood Advisors Campus University".

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto della nota del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

L'Amministrazione scolastica, infatti, non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella I Fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella I fascia delle G.P.S.

Considerato che, nelle more delle determinazioni dell'amministrazione adita, in virtù del suddetto titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna, le odierne ricorrenti sono state ammesse con

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riserva negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso ADSS – Sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado e con il provvedimento impugnato, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, è stata escluso dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere il candidato da una graduatoria nella quale è stato condizionatamente ammesso.**

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, **vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, e che,** fino a tale conclusiva determinazione, **prevale l'interesse dei ricorrenti alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione delle Proff. Pinto Damiana Maria Rita e Pinto Nicoletta dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all’estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all’amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell’atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell’istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte. La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l’esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l’illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. “riedizione del potere

amministrativo” relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all’estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all’amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell’atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

L’attività di valutazione ha ad oggetto l’idoneità dell’istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l’accesso immediato, l’accesso con misure compensative ovvero l’accesso parziale, nel senso indicato dall’evoluzione della disciplina comunitaria.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Taranto, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo delle note impugnate, emanate in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Uguualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dalle odierne ricorrenti, non solo l'Ambito Territoriale di Taranto è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è

assolutamente illegittimo.

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3
COST.**

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare le odierne ricorrenti escludendoli sia dalle G.P.S. che dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.. Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni, che in primo luogo hanno inserito i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., e successivamente dapprima con la nota 20446 del 14.07.2021, con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*, operando di fatto un rigetto collettivo e, contestualmente, **l’Ambito Territoriale di Taranto, richiamando la nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R., procedeva ad escludere le odierne ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di concorrere alle convocazioni finalizzate all’immissione in ruolo ed al conferimento di incarichi di supplenza a tempo determinato**, violano palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) gli odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020 per accedere**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, **l'esclusione delle odierne ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall'Ambito Territoriale di Taranto convenuto in giudizio e, contestualmente, richiamando il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuti, operato dal M.U.R. con la nota n. 20446 del 14.07.2021, **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

Se, poi, le ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per esse la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nella I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui il Decreto di Esclusione emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatarie di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, **la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati, **la Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento è illegittimo, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021**, prot. n. 10057, **il D.M. 51/2021**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, della Comunicazione di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emesse dall' Ambito Territoriale di Taranto, **la nota M.U.R. del 14.07.2021, la nota M.U.R. del 17.08.2021, il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

Il fumus, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che il diritto delle ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento", si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa del Decreto di Esclusione emesso dall'A.T. di Taranto, l'odierna ricorrente, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischia adesso di vedersi preclusa la possibilità di concorrere alle convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti

in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. art. 55 c.p.a., tanto da giustificare l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, in via provvisoria, da parte dei ricorrenti.

In poche parole, gli odierni ricorrenti, **qualora non gli fosse consentito di inserirsi negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.**, *gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento*, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta ai ricorrenti di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.**

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.

L'odierna ricorrente, pertanto, adesso si trova costretta a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui la docente perderebbe la possibilità, previo reinserimento negli elenchi aggiuntivi, di poter ambire ad ottenere un incarico di supplenza per l'intero anno scolastico 2021/2022.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo all'odierna ricorrente un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negandole l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle**

G.P.S. e non dandole la possibilità di poter concorrere: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione della ricorrente merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR del Lazio ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nella I Fascia degli Elenchi Aggiuntivi delle G.P.S. e dell'eventuale reintegro in servizio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;
- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Lazio adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

NEL MERITO:

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,
- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- **ANNULLARE la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi privati;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Taranto, **di procedere a rettificare i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Taranto di procedere al reinserimento delle docenti PINTO Damiana Maria Rita e PINTO Nicoletta, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 10.08.2021, prot. n. 10057;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del

contributo unificato è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 27.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi